

PER

L'On. Commissione di diritto internazionale sportivo

Resp. Avv. Ida Linda Reitano

Tematica di studio: il trattamento dei dati personali, la tutela della privacy e del diritto d'immagine (il c.d. "caso Vieri").

(Disciplina di riferimento: Regolamento UE 679/2016 di modifica del D.Lgs. n.196/2003 - art. 2043 c.c. sulla responsabilità per fatto illecito - art. 2049 c.c. sulla responsabilità indiretta per fatto illecito)

In linea generale, il trattamento dei dati personali deve avvenire in osservanza dei principi fissati dal Regolamento UE n. 679/2016.

Segnatamente, l'art. 5 prevede quanto segue:

- l'utilizzo dei dati personali nei confronti dell'interessato non può prescindere dalla liceità, correttezza e trasparenza del trattamento;
- i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alle finalità del trattamento;
- il tempo di conservazione dei dati non può essere superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
- è prioritario garantire l'adeguata riservatezza dei dati personali oggetto del trattamento (**cf. nota** - Garante per la protezione dei dati personali - Reg. UE n. 679/2016).

In particolare, i riflettori normativi ut supra devono servire a far luce sul **principio di responsabilizzazione** (c.d. accountability).

A riguardo, il combinato disposto degli artt. 5 (paragrafo 2) e 24 (paragrafo 1) impongono al titolare del trattamento dei dati di rispettare tutti i principi suesposti e di dover essere sempre in grado di comprovare l'effettiva attuazione delle misure e delle tecniche organizzative adeguate a garantire la conformità della condotta alle prescrizioni ex Reg. UE n. 679/2016.

Il ricorso alla predetta base giuridica si fonda sul presupposto che il titolare dei dati effettui sempre un bilanciamento tra il suo interesse legittimo e/o del terzo con i diritti e le libertà proprie dell'interessato.

A decorrere dal 25 maggio 2018, data di entrata in vigore del nuovo GDPR, in linea di principio, tale bilanciamento non spetta più all'Autorità, ma al soggetto responsabile del trattamento dei dati.

In sostanza, l'interesse legittimo del titolare o del terzo deve risultare prevalente sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato per costituire un valido fondamento di liceità. In ambito processuale sportivo, la vicenda giudiziale Vieri vs la società F.C. Internazionale Telecom Italia può rappresentare un caso irrisolto in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali da trattamento illecito dei dati personali (**cf. nota** Olympialex.com - profili informatico/giuridici e di protezione dei dati nel "CASO VIERI" - di Perri Pierluigi).

Il Regolamento UE de quo prevede che ogni trattamento deve trovare fondamento in una idonea base giuridica ed è l'art. 6 il baluardo dei fondamenti di liceità di tutela della privacy.

Nella fattispecie citata, risalente a fatti accaduti nel 2006, Vieri lamentava danni morali, biologici, esistenziali, d'immagine e patrimoniali a causa dello spionaggio ordito dal patron dell'Inter, Massimo Moratti.

Nell'autunno 2006, il bomber nerazzurro venne a sapere dai giornali che, nell'ambito dell'inchiesta Telecom, era stato trovato un dossier sulla sua persona, dal quale emergeva un pedinamento e l'acquisizione illegittima dei suoi tabulati telefonici (**cf. nota** - Goal Italia - articolo di Andrea Padoan).

VIERI Christian promuoveva la causa civile contro Telecom Italia S.p.A. e versus F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. (**cf. Sentenza n. 9749/2012 del Trib. di Milano, Sez. Civile X**).

L'istante riteneva responsabile la Società sportiva per aver commissionato le investigazioni nei propri confronti.

L'Internazionale si difendeva affermando di essersi limitata a commissionare un'attività lecita di controllo al fine di verificare la professionalità del proprio dipendente Vieri.

Dunque, occorreva verificare se l'Inter potesse essere ritenuta responsabile del fatto che determinati soggetti, dalla medesima incaricati, avessero eventualmente travalicato i limiti dell'incarico svolgendo attività illecite e, quindi, se lo svolgimento di tale attività illecita da parte dell'incaricato valesse ad interrompere il nesso di causalità.

L'incaricato di investigazione dichiarava che l'incarico di investigazione attribuitogli riguardava espressamente anche il controllo del traffico telefonico riferibile all'attore.

In ogni caso, anche a voler ritenere che il controllo sul traffico telefonico non abbia costituito oggetto di specifico incarico, la Società sportiva sarebbe comunque responsabile per l'attività illecita commessa in esecuzione dell'incarico dalla stessa commissionato.

Pertanto, l'attore chiedeva dichiararsi anche la responsabilità della F.C. Internazionale Inter ai sensi dell'art. 2043 c.c. .

L'attore riteneva responsabile la Società di telecomunicazioni, ex art. 2049 c.c., per essere stata illecita l'attività svolta attraverso i suoi dipendenti.

In primo luogo, la Società si difendeva sostanzialmente affermando il mancato rapporto di lavoro all'epoca dei fatti e, comunque, la mancanza di propria responsabilità per aver l'incaricato agito per scopi estranei rispetto alle sue mansioni e, comunque, per soddisfare un interesse privato.

Tale difesa non varrebbe ad escludere la responsabilità di Telecom ex art. 2049 c.c., attesa la responsabilità ex art. 2043 c.c. dei suoi dipendenti.

Il sig. Vieri dichiarava di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali.

In relazione a questi ultimi, nell'atto introduttivo del Giudizio che ci occupa, l'attore invocava la responsabilità di Telecom Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 2050 c.c. (responsabilità per l'esercizio di attività pericolose) in quanto connesso all'art. 15 del previgente D.lgs. n. 196/2003, nell'inciso che segue: avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, dall'anno 2000 a seguire, si contestavano i fatti lesivi della privacy dell'attore che agevolmente potevano ritenersi coincidenti con lo stress emotivo causato al medesimo dall'aver appreso (nel 2006) di essere stato oggetto di pedinamenti e intercettazioni, con conseguente condizionamento in negativo dell'attività lavorativa del calciatore.

Ai fini della valutazione del danno risarcibile, l'art. 15, altresì, disponeva che il danno non patrimoniale era risarcibile anche in caso di violazione dell'art. 11 con il quale si individuavano i dati personali oggetto di trattamento.

Nello specifico si delineavano: alla lett. a) le modalità di trattamento secondo liceità e correttezza; alla lett. b) la raccolta e la registrazione per scopi determinati, espliciti, legittimi e l'utilizzazione in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; infine, alla lett. d) i requisiti di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali erano stati raccolti o successivamente trattati

La Corte di Appello di Milano si è pronunciata nel 2015 in merito alla nota controversia,

riformando parzialmente la Sentenza di primo grado sia in merito alla violazione della tutela della privacy, nonché relativamente al danno d'immagine causato dalla risonanza mediatica della vicenda.

In sostanza, ha suscitato notevole stupore l'attribuzione del connotato della pericolosità all'attività di trattamento dei dati personali.

La pericolosità prescinde da eventuali errori o colpe dall'uso del mezzo.

In effetti, i computers connessi in rete rappresentano un pericolo per la loro stessa natura e l'attività in re ipsa di utilizzo dei medesimi è da considerarsi pericolosa (**cf. nota** della Cedam - articolo di Perri Pierluigi).

Sulla quantificazione del danno ha inciso la circostanza che l'attore sia venuto a conoscenza da parte dei mezzi di informazione di queste attività considerate pericolose con una risonanza mediatica considerevole.

16 giugno 2021

Avv. Massimo Caputi